

Decreto Rettore

Modifica Regolamento per il fondo a sostegno della ricerca nelle aree disciplinari “Socio-Umanistiche”

Il Rettore

VISTA la legge 23 giugno 1927, n. 1188;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

RICHIAMATO lo Statuto di Ateneo;

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo;

RICHIAMATO il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità;

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per la presentazione, gestione e monitoraggio dei progetti;

PRESO ATTO che il Senato Accademico, nella seduta del 30 aprile 2026, ha rilasciato parere favorevole in ordine al testo regolamentare proposto;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 7 maggio 2026, ha approvato il presente Regolamento;

CONSIDERATO OPPORTUNO modificare il Regolamento per il fondo a sostegno della ricerca nelle aree disciplinari “Socio-Umanistiche” emanato con D.R. 2 febbraio 2023, n. 99;

CONSIDERATO infine che il Coordinatore dell’Area Affari Generali, Dott. Diego D’Amico, ha rilasciato parere di regolarità amministrativa mediante approvazione del presente provvedimento;

DECRETA

Art. 1 Sono emanate le modifiche al “Regolamento per il fondo a sostegno della ricerca nelle aree disciplinari “Socio-Umanistiche”, che è riscritto nel testo allegato al presente decreto del quale è parte integrante.

Art. 2 Le modifiche di cui al precedente articolo 1 entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sull’Albo ufficiale di Ateneo e sul sito istituzionale.

Il Rettore
Gianluigi Greco

**REGOLAMENTO PER IL FONDO
A SOSTEGNO DELLA RICERCA NELLE AREE
DISCIPLINARI “SOCIO- UMANISTICHE”**

Sommario

Art. 1 - Finalità	4
Art. 2 - Risorse finanziarie	4
Art. 3 - Beneficiari.....	4
Art. 4 – Finanziamento	4
Art. 5 - Selezione e priorità	4
Art. 6 - Spese ammissibili.....	4
Art. 7 - Valutazione.....	4
Allegato A	5

Art. 1 - Finalità

1. Il Fondo a sostegno della ricerca nelle aree disciplinari “socio-umanistiche” è destinato a sostenere e incentivare progetti di ricerca promossi da professori e ricercatori afferenti ad ambiti disciplinari socio-umanistici e alle Aree CUN 10, 11, 12, 13 e 14.

Art. 2 - Risorse finanziarie

1. Annualmente il Consiglio di amministrazione stabilisce l’ammontare delle risorse finanziarie del bilancio d’Ateneo da destinare al Fondo.

2. Il Fondo può essere incrementato attraverso contributi finanziari da parte di istituzioni, enti e altri soggetti esterni che intendono sostenere la sua missione. Può essere altresì incrementato attraverso contributi provenienti dai Dipartimenti e finalizzati a sostenere progetti di docenti/ricercatori a essi afferenti.

Art. 3 - Beneficiari

1. Possono accedere al Fondo i progetti di ricerca promossi da professori e ricercatori appartenenti agli ambiti disciplinari e alle Aree CUN di cui all’art. 1 e afferenti ai Dipartimenti elencati nell’Allegato A.

2. I progetti di ricerca possono essere presentati sia da singoli sia da gruppi di docenti/ricercatori afferenti ai suddetti ambiti disciplinari e Aree CUN.

3. Ai progetti di ricerca possono essere aggregati anche docenti e ricercatori di altri ambiti disciplinari, sebbene in numero non superiore a un terzo dei componenti totali e non in posizione di coordinatori principali.

Art. 4 – Finanziamento

1. Il CdA ripartisce i contributi del Fondo ai Dipartimenti di cui all’Allegato A, sulla base di criteri generali deliberati dal Senato Accademico.

2. A detti Dipartimenti è attribuita la responsabilità della selezione dei progetti di ricerca da finanziare, nell’ambito delle disponibilità attribuite dal CdA. È altresì attribuita la responsabilità del monitoraggio e della certificazione dell’avanzamento operativo e finanziario dei progetti di ricerca, ai fini della valutazione di cui al successivo art. 7.

3. I progetti di ricerca possono essere incentivati dal Fondo una sola volta.

Art. 5 - Selezione e priorità

1. I Dipartimenti selezionano i progetti sulla base (a) della qualità delle proposte (obiettivi, originalità, sostenibilità), (b) della composizione del gruppo di ricerca (adeguatezza rispetto agli obiettivi, livello e ruolo delle professionalità e delle risorse applicate), (c) dell’impatto di sistema.

2. I progetti selezionati dovranno, ove possibile, afferire ad aree differenti di anno in anno e garantire, ove possibile, una posizione preferenziale ai giovani ricercatori.

Art. 6 - Spese ammissibili

1. Sono ammessi al finanziamento del Fondo i progetti di ricerca comportanti costi riconosciuti ammissibili di almeno 10 mila euro. Ai fini dell’ammissibilità, i progetti dovranno avere una durata tra 18 e 24 mesi ed essere avviati successivamente all’approvazione e comunque non oltre 2 mesi dalla stessa.

2. Sono ammissibili tutte le spese per l’attività di ricerca dei Dipartimenti.

Art. 7 - Valutazione

1. I responsabili delle ricerche finanziate sul fondo trasmettono al Senato Accademico una relazione annuale di monitoraggio delle attività e organizzano almeno un evento pubblico di disseminazione dei risultati.

2. In caso di valutazione negativa di un progetto da parte del Senato Accademico, il CdA dispone la revoca del relativo contributo.

Allegato A

- 1) Dipartimento di Culture Educazione e Società (DICES).**
- 2) Dipartimento di Economia Statistica e Finanza *Giovanni Anania* (DESF).**
- 3) Dipartimento di Matematica e Informatica (DEMACS).**
- 4) Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche (DISCAG).**
- 5) Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DISPES).**
- 6) Dipartimento di Studi Umanistici (DISU).**